

DECRETO-LEGGE n. 78 del 19 giugno 2015 (Art. 9 , comma5)

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.

Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2015, n. 140, S.O.

Art. 9. Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità ed università

5. In deroga all'[articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modifiche, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto, può essere ripianato nei dieci esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. ⁽⁴⁸⁾

(48) Comma così modificato dalla [legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125](#) e, successivamente, dall'[art. 1, comma 691, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016.